



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco

All'Organo di revisione economico-finanziaria

Comune di Bairo (Torino)

Oggetto: Relazione sul rendiconto dell'anno 2020 (art. 1, commi 166 e segg., legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Bairo - Richiesta istruttoria.

Si invia, in allegato, una scheda di sintesi relativa all'analisi svolta sul rendiconto dell'anno 2020.

In tale scheda vengono formulate delle richieste istruttorie per le quali si invita codesto Ente a fornire riscontro, con eventuali osservazioni e deduzioni, entro quindici giorni dalla ricezione della presente nota.

Si precisa che la risposta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma "ConTe", utilizzando l'apposita funzionalità: *istruttoria -> processo istruttorio-> invio documento*.

Distinti saluti

Il Magistrato istruttore

Dott. Fabio D'Aula

firmato digitalmente



Ente: Comune di Bairo (TO)

QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE

Dall'esame della relazione sul rendiconto dell'anno 2020, redatte ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del comune di Osasco, si riscontra quanto segue:

1. Capacità di riscossione

La capacità di riscossione delle entrate proprie (titolo 1 e 3) ha avuto la seguente evoluzione:

anno	complessiva	titolo 1				titolo 3			
		complessiva	competenza	residui	residui finali	complessivi	competenza	residui	residui finali
2017	80,73%	82,60%	86,81%	66,67%	100.955,39	72,26%	83,44%	27,43%	19.691,92
2018	83,16%	84,30%	88,34%	66,29%	86.518,03	84,47%	93,01%	60,88%	11.516,87
2019	81,50%	78,50%	82,12%	59,04%	118.603,08	83,32%	90,30%	52,24%	10.469,97
2020	71,75%	74,64%	78,85%	57,25%	141.728,40	74,20%	90,98%	19,85%	5.186,69
2021	49,76%	80,35%	89,67%	49,36%	124.546,01	88,68%	92,93%	40,68%	6.889,63

La tabella evidenzia alcune criticità, in particolare per le riscossioni in c/residui per le quali si rileva una capacità di riscossione piuttosto contenuta per le entrate del titolo 1 e 3.

Con specifico riguardo ai dati dell'anno 2020, emerge un peggioramento della capacità di riscossione in conto residui delle entrate del titolo 1 per il quale sono stati riscossi euro 67.900,11 a fronte di residui iniziali di euro 118.603,08 (57,25%).

Sebbene in miglioramento nell'anno 2021 e relativo ad un importo esiguo di residui finali, più critica appare la riscossione dei residui delle entrate del titolo 3 per il quale, nell'anno 2020, sono stati riscossi euro 2.077,99 a fronte di residui iniziali di euro 10.469,97 (19,85%).

Soffermandosi, invece, con maggiore attenzione, sulla estremamente contenuta percentuale di riscossione complessiva, si rileva che su tale dato incide significativamente la capacità di riscossione relativa al Titolo IV di entrata con particolare riferimento ai contributi da amministrazioni pubbliche locali.

Si riportano i dati degli ultimi anni in merito.

anno	Residui Titolo 4	Capacità di riscossione Titolo 4
2017	43.750,00	57,90%
2018	5.000,00	94,54%
2019	4.440,80	97,12%
2020	108.319,51	51,61%
2021	987.604,44	29,43%

Rispetto a tali dati che denotano una crescita significativa del monte residui nel corso degli ultimi anni, con una capacità di riscossione decisamente contenuta, si invita l'Ente a relazionare in merito.

2. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

A fronte dei dati sulla riscossione sopra richiamati, si rileva che il FCDE accantonato al risultato di amministrazione è pari ad € 50.758,64.

In linea di massima, considerati i dati della capacità di riscossione, tali percentuali di accantonamento appaiono piuttosto contenute, sembrando il FCDE accantonato nell'anno 2020 sottostimato.

Sembrerebbe, inoltre, che nel 2021, in considerazione della diminuzione del FCDE, benché i residui finali del titolo 1 e 3 diminuiscano, la congruità del Fondo peggiori ulteriormente.

Per quanto esposto, si invita l'Ente a dare evidenza della congruità del FCDE accantonato nell'anno 2020, fornendo dimostrazione in ordine alla corretta applicazione dei criteri di calcolo indicati dai richiamati principi contabili. A tal fine, l'Ente viene invitato a:

- esibire i prospetti di calcolo con cui sono state determinate, per ciascuna categoria di entrata, le richiamate medie dei rapporti tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi;
- fornire dimostrazione della congruità dell'importo minimo del fondo calcolato applicando all'importo complessivo dei residui una percentuale pari al complemento a cento delle predette medie;
- indicare le entrate escluse dal calcolo del FCDE fornendo adeguata illustrazione delle ragioni per cui per tali entrate si è ritenuto non sussistere un rischio di esigibilità;

3. Fondo contenzioso

L'Ente non presenta accantonamenti a fondo contenzioso nel risultato di amministrazione 2020.

Nel questionario (cfr. Punto 7.2 pag. 12) alla domanda “Le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria? “, l’organo di revisione afferma che non ricorre la fattispecie.

Preso atto di quanto sopra, si invita l’Ente a fornire un quadro aggiornato degli eventuali contenziosi in essere, con la specificazione delle conseguenti passività potenziali in ragione del rischio di soccombenza, da stimare sulla base del sopra richiamato principio contabile; si richiede inoltre di precisare se l’ente ha effettuato pagamenti a seguito di contenziosi o passività potenziali per fatti gestionali risalenti ad esercizi pregressi e per i quali non è stato effettuato alcun accantonamento.

In particolare, ci si riferisce allo stato del procedimento pendente avanti alla Corte di Cassazione, in merito al ricorso del Consorzio ASA.

4. Cassa vincolata

Dal Questionario risulta un valore di cassa vincolata pari a zero negli ultimi 3 anni.

La gestione della cassa vincolata è disciplinata dagli artt. 180, comma 3, lettera d) e 185, comma 2, lettera i), TUEL e deve avvenire nel rispetto dei principi contabili nn. 10.1 e segg., di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

Sul tema si segnala anche la deliberazione delle Sezione Autonomie di questa Corte n. 31/2015 - con la quale sono state approvate linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate – che danno le seguenti indicazioni:

“Con riferimento alle entrate vincolate, occorre distinguere tra entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall’art. 180, comma 3, lett. d) del TUEL; entrate vincolate ai sensi dell’art. 187, comma 3 ter, lett. d); entrate con vincolo di destinazione generica. Solo per le prime opera la disciplina prevista dagli artt. 195 e 222 del TUEL, per quanto riguarda la loro utilizzabilità in termini di cassa.

“Dette risorse devono essere puntualmente rilevate sia per il controllo del loro utilizzo, sia per l’esatta determinazione dell’avanzo vincolato. [...]”.

Dai dati trasmessi alla BDAP si evidenzia un più contenuto importo dei residui attivi in conto capitale (€ 108.319,51) rispetto a:

- FPV in conto capitale € 78.577,48;
- residui di spesa in conto capitale € 23.276,64
- presenza di vincoli nel risultato di amministrazione in conto capitale € 11.590,14

La differenza tra queste poste positive e negative della gestione finanziaria potrebbe indicare la presenza di entrate vincolate già riscosse.

Si richiede di relazionare in merito alla mancata valorizzazione della cassa vincolata rispetto alle indicazioni normative e giurisprudenziali citate.